

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011-2013.

ART. 1 COMMA 87 E SS. DELLA LEGGE 220/2010 – LEGGE DI STABILITÀ ANNO 2011 - MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI INERENTI IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011-2013 – MEF – PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI CALCOLO DEI SALDI.

del Dott. Michele Scognamiglio

Agli effetti dell'art. 1 commi 87 e ss. della legge 220/2010, nel triennio 2011-2013, ogni ente dovrà, conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2006-2008 moltiplicata per la percentuale fissata dallo stesso legislatore per ogni anno del triennio. (Province 8,3%-10,7%-10,7%) (Comuni 11,4%-14%-14%).

All'obiettivo come definito, sarà detratto il valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il nuovo saldo è sottoposto successivamente per l'anno 2011, ad un ulteriore fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi (previsti dall'articolo 1, commi 91 e 92 della legge n. 220/2010) e quelli calcolati in base alla previgente normativa (articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008).

In termini procedurali nel dettaglio si procederà :

a) L'ente attraverso il modello disponibile sul sito WEB del MEF Ragioneria Generale dello Stato dovrà inserire, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) l'importo degli impegni di spesa corrente, registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008. L'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

b) il saldo determinato è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78/2010.

c) si procede alla determinazione del fattore di correzione, per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore dell'obiettivo finale è stato introdotto un fattore di correzione che opera in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano (incrementano) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio".

A titolo esemplificativo, si rileva :

1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 150, si ha che: la distanza fra i due obiettivi è pari a $|150-100|=50$ e l'obiettivo finale dell'ente è, quindi, pari a $150-(50)/2=125$;

2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 50, si ha che: la distanza fra i due obiettivi è pari a $|50-100|=50$ e l'obiettivo finale dell'ente è, quindi, pari a $50 + (50)/2 =75.1$

d) il saldo corretto è sottoposto ad ulteriore rettifica in base ai valori corrispondenti alle quote del patto regionalizzato .

L'obiettivo indicato nelle celle (u), (v) e (z) del citato modello è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto Regionale che può introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi dei commi da 138 a 143 della legge n. 220/2010.

A tal fine, si avrà un Patto Regionale “Verticale”, disciplinato dal comma 138 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010, concernente la possibilità per le regioni, di autorizzare gli enti locali residenti sul proprio territorio di peggiorare il saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale.

Tale peggioramento è compensato da una riduzione, per lo stesso importo, dell’obiettivo programmatico della regione stessa, in termini di cassa o di competenza. Le regioni, in sede di certificazione (ai sensi del comma 145, dell’articolo 1 della legge n. 220/2010), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto di stabilità e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

Diversamente per Patto regionale “Orizzontale”, disciplinato dal comma 141 dell’articolo 1 della suddetta legge di stabilità, si prevede la possibilità per le regioni di integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione.

Ai sensi del successivo comma 142, è previsto che le regioni definiscano e comunichino agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Il saldo obiettivo 2011 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell’obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale.